

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 828)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)
della Camera dei deputati nella seduta del 17 settembre 1969
(V. Stampati nn. 564, 602, 658, 727 e 1341)*

d'iniziativa dei deputati TOZZI CONDIVI (564); PROTTI e SERRENTINO (602); LENOCI, MARIOTTI e BERTOLDI (658); ABELLI, SANTAGATI e TURCHI (727); FASOLI, BOLDRINI, D'IPPOLITO, D'ALESSIO, NAHOUM, BORTOT, D'AURIA, PIETROBONO, LOMBARDI Mauro Silvano, PISCITELLO, TROMBADORI e VERGANI (1341)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 settembre 1969*

Concessione di un assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A ed alla lettera A-bis, nn. 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A favore dei pensionati di guerra di prima categoria provvisti di assegni di superinvalidità di cui alla lettera A, ed alla lettera A-bis, nn. 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è concesso — a decorrere dal 1° gennaio 1969 — un assegno speciale annuo, non reversibile, rispettivamente di lire 1.500.000 e di lire 1.200.000.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 2 miliardi di lire all'anno, si provvede per l'anno finanziario 1969, me-

dianze riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e, per l'anno finanziario 1970, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.